

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

(Approvato con delibera di consiglio comunale n° 44 del 14.12.1999)

SOMMARIO

[Art. 1 Accertamento con adesione](#)

[Art. 2 Ambito di applicazione](#)

[Art. 3 Inapplicabilità dell'accertamento con adesione](#)

[Art. 4 Competenza alla definizione degli accertamenti con adesione](#)

[Art. 5 Effetti della adesione](#)

[Art. 6 Avvio d'ufficio del procedimento di adesione](#)

[Art. 7 Procedimento ad iniziativa del contribuente](#)

[Art. 8 Definizione dell'accertamento](#)

[Art. 9 Pagamento in unica soluzione](#)

[Art.10 Pagamento rateale](#)

[Art.11 Riduzione delle sanzioni](#)

[Art.12 Rinvio ed entrata in vigore](#)

Art. 1 - Accertamento con adesione

1. Il Comune di CASTELBALDO introduce nel proprio ordinamento, con il presente atto ed ai sensi degli articoli 50 legge 27.12.1997 n° 449 e 52 decreto legislativo 15.12. 1997 n° 446, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri di cui al decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche e integrazioni, con il fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento nonché di instaurare con i contribuenti un rapporto di collaborazione, così da ridurre al minimo le controversie tributarie.

2. Tale procedimento non è obbligatorio a termini di legge né per l'ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica ai seguenti tributi comunali:

- a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- b) imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- c) tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- d) imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP);
- e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f) tasse sulle concessioni comunali;
- g) canone per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19.5. 1976 n° 319.

2. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni in contestazione e non per tutti.

3. Resta peraltro doveroso per l'ufficio il ricorso all'autotutela qualora si rilevi l'infondatezza o l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, con il conseguente suo annullamento, senza

doversi ricorrere all'istituto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3 - Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

1. Non possono essere oggetto di accertamento con adesione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative agli accertamenti integrativi effettuati dall'ufficio ai sensi dell'art. 5 comma 3;
 - b) quelle relative ad accertamenti effettuati dall'ufficio dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di adesione, per mancata partecipazione del contribuente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione;
 - c) quelle relative ad omessi o parziali versamenti di tributi dovuti in conseguenza della definizione dell'accertamento ovvero quelle che conseguano ad accertamenti divenuti definitivi.

Art. 4- Competenza alla definizione degli accertamenti con adesione

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il dirigente dell'ufficio competente alla gestione del tributo o il funzionario delegato.

Art. 5 - Effetti della adesione

2. L'accertamento definito con il procedimento di adesione non ha rilievo ai fini extra tributari.
3. Il perfezionamento del procedimento di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto della adesione stessa; pertanto l'accertamento così definito non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. La definizione non esclude però la possibilità dell'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi quando la definizione ha riguardato accertamenti parziali ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile dagli atti del procedimento di adesione.
5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della adesione stessa, senza necessità di un apposito provvedimento di annullamento.

Art. 6 - Avvio d'ufficio del procedimento di adesione

1. Il procedimento è avviato dall'ufficio competente con un invito a comparire in cui è evidenziato chiaramente l'oggetto e sono indicati gli elementi identificativi cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione nonché della data di comparizione.
2. L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avvio di ricevimento ovvero notificato a norma di legge.
3. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata almeno tre giorni prima della data prevista nell'invito.
4. L'ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa, dandone comunicazione al richiedente.
5. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'ufficio ha emesso l'invito a comparire.
6. L'invio di questionari, la richiesta di notizie, dati, chiarimenti, ecc. da parte dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito all'adesione. Tale invio non è comunque impedito dalla richiesta di adesione.
7. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è soggetta a sanzioni. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal responsabile con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.
8. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Procedimento ad iniziativa dei contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire può richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, di procedere all'adesione, fornendo contestualmente

gli elementi su cui si basa la sua richiesta.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per novanta giorni i termini di impugnazione e quelli di pagamento.

3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.

4. L'ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, a formulare l'invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica.

Art. 8 - Definizione dell'accertamento

1. A seguito della comparsa del contribuente o di suo rappresentante munito di apposita delega e del contraddittorio instaurato tra lo stesso e l'ufficio viene redatto verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.

2. Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, ne viene predisposta la versione scritta contenente gli elementi su cui si basa la definizione nonché le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in dipendenza dell'accertamento.

3. In caso di mancato accordo si redige ugualmente un apposito verbale.

4. I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal responsabile dell'ufficio o suo delegato e dal contribuente o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente; quella dell'atto di definizione di cui al comma 2 è rilasciata dall'ufficio solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento di cui all'art 9 comma 2 e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione della prestazione della garanzia di cui all'art. 10 commi 4 e 5.

5. L'adesione all'accertamento si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in base al verbale, da effettuare con i criteri di cui all'art. 9 o all'art. 10: in quest'ultima ipotesi il procedimento si perfeziona con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia. Se il pagamento non viene effettuato o la garanzia prestata, il procedimento si intende concluso con esito negativo e l'ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 9 - Pagamento in unica soluzione

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere effettuato entro venti giorni dalla data del relativo verbale.

2. L'interessato deve far pervenire all'ufficio comunale competente la quietanza dell'avvenuto pagamento entro i successivi dieci giorni.

3. Riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, che attualmente può essere riscossa sola mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale, mentre il pagamento avverrà a seguito della iscrizione a ruolo effettuata a cura dell'ufficio.

Art. 10 - Pagamento rateale

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, eccettuate quelle relative alla tassa smaltimento rifiuti, può essere effettuato anche ratealmente qualora le somme dovute siano superiori a lire un milione.

2. Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di quattro rate trimestrali se l'importo dovuto non supera lire dieci milioni ovvero di otto rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore.

3. Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati su base giornaliera a decorrere dal ventesimo giorno successivo al verbale di cui all'art. 8 e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che la prima rata deve essere pagata entro venti giorni dal verbale in questione.

4. Per ottenere il beneficio del pagamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n° 633, per l'intero importo rateizzato maggiorato degli interessi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

5. I documenti attestanti la prestazione della garanzia di cui al comma precedente devono essere

presentati dal contribuente all'ufficio entro dieci giorni dal pagamento della prima rata, contestualmente alla relativa quietanza.

6. Le quietanze delle rate successive alla prima devono ugualmente pervenire all'ufficio, a cura del contribuente, entro dieci giorni dal pagamento.

7. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'ufficio competente ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.

Art.- 11 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni accertate e concordate si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Qualora l'adesione riguardi tributi o annualità a cui l'accertamento si è esteso per iniziativa del contribuente ai sensi dell'art. 6 comma 3, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse sono ridotte ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Art. 12 - Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000 e si applica anche agli accertamenti relativi ad annualità anteriori.

DLG 15.12.97 N.446 ART. 52 TRIBUTI LOCALI - POTESTÀ REGOLAMENTARE GENERALE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI.

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima dell'1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità' avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione,

l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità', nonché' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.